



COMUNE DI TALAMONA

Provincia di Sondrio

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 14-06-2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 20:45 presso la sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

RIVA ITALO	P	CIOCCHINI NICOLA	P
CERRI ERNESTA	P	GUSMEROLI FEDERICO	P
SIMONETTA DIEGO	P	DUCA FABIO	P
CIAPONI RENATO	A	CIAN ALESSANDRO	P
DUCA MARCO	P	MAZZONI ALESSANDRO	P
VOLA AUGUSTO	P	MAFFEZZINI ANDREA	P
GUSMEROLI IVAN	P	IOLI LORENA	A
BERTOLINI GRAZIELLA	A	LUZZI ANDREA	P
LUZZI GRAZIA	P		

PRESENTI...: 14

ASSENTI.....: 3

Assessore esterno: Duca Simona

[A]

Partecipa il Segretario Comunale, BIANCHINI Dott. VALTER, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, RIVA ITALO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La discussione relativa alla determinazione delle aliquote IMU dell'addizionale IRPEF e proposte di approvazione dei regolamenti viene riportata nel verbale n. 12 del 14/06/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 13, in data 14.06.2012;

Considerato che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sono esenti dall'Imposta municipale propria;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) **aliquota di base 0,76 per cento:** aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) **aliquota abitazione principale 0,4 per cento:** aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

Considerato che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

Dato atto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente: *unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

Dato atto che:

- è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11, la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base;
- il fondo sperimentale di riequilibrio, attualmente assegnato al Comune, verrà ridotto in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai Comuni in relazione alle disposizioni del D.L. 201/2011 istitutivo dell'IMU;

Dato inoltre atto che:

- il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 13 c. 17 del D.L. 2011 che prevede che "Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue";

Considerato che:

- la proiezione provvisoria dei trasferimenti statali 2012 è stata pubblicata sul sito del Ministero in data 20.04 e che tali dati sono calcolati secondo gli effetti dei dati delle basi imponibili IMU forniti dal Dipartimento delle Finanze del MEF;
- ai sensi dell'art. 13 c. 12bis i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al FSR e ai trasferimenti erariali in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'accordo in conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012;
- ai sensi del medesimo art. 13 c. 12bis con DPCM su proposta del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 10 dicembre 2012 si provvederà, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU, nonché sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Considerato inoltre che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/00 e all'art. 1, c. 169 L. 296/06, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU;

Visto quindi che per mantenere gli equilibri di bilancio secondo le previsioni dell'ufficio ragioneria e tributi si rende necessario variare in aumento l'aliquota di base ordinaria per tutti gli altri tipi di immobili esclusa l'abitazione principale e relative pertinenze, riservandosi di modificare le stesse a seguito dei dati aggiornati relativi al gettito della prima rata dell'IMU ed alla conseguente rideterminazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del testo unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Con voti:

- favorevoli n. 10

astenuti n. 4 (Alessandro Cian, Alessandro Mazzoni, Andrea Maffezzini, Andrea Luzzi), espressi dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

- 1) di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

	quota statale	quota comune	Aliquota totale%	Variazioni rispetto all'aliquota di base
Abitazione principale e relative pertinenze ed unità immobiliari assimilate	0,00	0,40	0,40	invariata rispetto all'aliquota di base
Aliquota base ordinaria per tutti gli altri tipi di immobili	0,38	0,48	0,86	aumento 0,10 rispetto all'aliquota di base
Fabbricati rurali strumentali	esenti (comune montano)			
Terreni agricoli	esenti (comune montano)			

2) di **determinare** nell'importo di Euro 200,00 (*duecento*) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:

- immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di **dare atto che**:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

4) di **dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui sopra potranno essere rideterminate entro il 30 settembre 2012**, sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito della prima rata dell'IMU, ed in deroga all'art. 172, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/00 e all'art. 1, c. 169 L. 296/06, **e che in questo senso il Consiglio Comunale si impegna a valutare eventuali interventi correttivi ed introduzione di agevolazioni, compatibilmente con la normativa in materia, garantendo in ogni caso gli equilibri di bilancio;**

5) di **dare atto che** copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine, stante l'urgenza, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole,

DELIBERA

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Talamona, li 14/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Sabrina Giudici

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RIVA ITALO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIANCHINI Dott. VALTER

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 19 GIU. 2012

Talamona, 19 GIU. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIANCHINI Dott. VALTER

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
BIANCHINI Dott. VALTER

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà eseguibile il _____ ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL 267/2000.

Talamona, 19 GIU. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIANCHINI Dott. VALTER